

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 12 luglio 2013, presso la sede di ANNOVI REVERBERI, si sono incontrati: la FIOM CGIL di Modena rappresentata dal Sig. Valentini Massimo, l'Azienda ANNOVI REVERBERI srl sita in via M.L.KING 3 a Modena, rappresentata dal Sig. Gagliani Mario e la RSU della medesima Azienda, rappresentata dai Sigg. Tonziello Nicola, Basile Roberto, Gentile Concetta.

Premesso che:

Lo scorso 5 dicembre 2012, a conclusione di un confronto che ha visto la non partecipazione della Fiom Cgil dal tavolo di trattativa, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Fim Uilm Fismic e Ugl un testo contrattuale che recepisce gli Accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 al modello contrattuale e del 2012 sulla produttività.

La Fiom ritiene ciò una violazione delle regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto da Confindustria Cgil Cisl e Uil.

Le Parti, con riferimento all'intesa del 5 dicembre 2012, ribadiscono che le erogazioni salariali, con essa definite, sono da intendersi garantite a tutti i dipendenti, malgrado la Fiom non riconosca l'accordo separato da cui provengono tali aumenti.

A seguito del mandato ricevuto dall'assemblea dei lavoratori la Fiom Cgil e la RSU hanno richiesto di avviare il confronto in sede aziendale al fine di realizzare un accordo sulle normative applicabili in azienda, confermare il quadro di relazioni sindacali in essere e confermare la contrattazione aziendale fino ad oggi realizzata.

La FIOM e la RSU hanno dichiarato ultra attivo il CCNL del 20/01/2008 firmato da FEDERMECCANICA e FIM, FIOM, UILM, ai sensi dell'art. 2, sezione terza del predetto CCNL 20/01/2008.

Le Parti, in attesa della ricomposizione del quadro generale che porti ad una stipula del CCNL condiviso da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative e nel riconfermare integralmente l'Accordo in sede Aziendale del 20 maggio 2011 ed il contratto aziendale in essere, che qui si confermano integralmente, convengono quanto segue:

- **DEMOCRAZIA SINDACALE**

In attesa della firma di un accordo nazionale o una legge in materia, le Parti concordano di valutare solo le piattaforme e gli accordi validati dal voto di tutti i lavoratori. Inoltre le Parti accolgono con soddisfazione il protocollo d'intesa del 31/05/2013 sulla rappresentanza e restano in attesa che venga reso esigibile.

- **SALARIO**

Le ulteriori erogazioni salariali previste dall'intesa del 5 dicembre 2012 saranno garantite a tutti i dipendenti alle scadenze previste (1/1/2014 e 1/1/2015) pertanto non saranno richieste né concesse deroghe a tali scadenze.



Handwritten signatures of the representatives of the company and the union.



Handwritten signature of a representative.

ORARIO

Le parti, qualora si rendesse necessario, condividono l'impegno a salvaguardare nei limiti del possibile i livelli occupazionali attraverso l'utilizzo di forme di riduzioni dell'orario di lavoro anche estendendo la pratica dei contratti di solidarietà nel caso le condizioni lo permettano.

MALATTIA

Ad integrazione del CCNL 2008 le parti condividono a partire dal 1 Settembre 2013 le seguenti modalità:

Conservazione del posto di lavoro

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comparto breve, di:

- a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
- b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti.
- c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comparto prolungato, nei seguenti casi:

- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario.
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario.
- quando alla scadenza del periodo di comparto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comparto prolungato è pari a:

- a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario
- b) per anzianità di servizio oltre 3 anni fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
- c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.

I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal CCNL 20 gennaio 2008 per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Trattamento economico

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore non in prova ha diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:

- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti.
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre anni a sei anni compiuti.
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.

Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.

I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.

Letto, confermato e sottoscritto

RSU

ANNOVI REVERBERI

FIOM CGIL MODENA

Giovanni Lorenzini
Fiorzello Michele

Alcino Fasolo

Roberto